

REGOLAMENTO (CE) N. 1273/2004 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2004

relativo alla proroga della data limite per le semine di taluni seminativi in alcune regioni della Comunità effettuate nell'ambito della campagna 2004/2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quando segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede che, per poter beneficiare di un pagamento per superficie, i produttori debbano aver effettuato le semine entro e non oltre il 31 maggio che precede il relativo raccolto.
- (2) A seguito delle particolari condizioni climatiche di quest'anno, per talune colture in Italia e in Spagna e in determinate regioni della Finlandia, della Francia, del Portogallo e della Svezia, non sarà possibile rispettare le date limite stabilite per le semine.

- (3) Occorre pertanto prorogare il termine applicabile alle semine di talune colture effettuate nell'ambito della campagna 2004/2005.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le date limite per le semine effettuate nell'ambito della campagna 2004/2005 sono indicate nell'allegato, relativamente alle colture e alle regioni ivi specificate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica ai pagamenti per superficie nell'ambito della campagna 2004/2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).